

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 75

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TERZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1994

Norme per il riordino e l'organizzazione del servizio
di prevenzione ambientale

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge:		
Capo I - Disposizioni generali	»	5
Capo II - Agenzia centrale per l'ambiente	»	6
Capo III - Agenzie regionali per l'ambiente	»	11
Capo IV - Disposizioni finali e transitorie	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - Il referendum che ha tolto le competenze ambientali alle unità sanitarie locali e che è alla base del presente disegno di legge, così come di altre iniziative legislative, ha rappresentato un atto di volontà democratica espressione di una crisi e della volontà di superamento della questione dei controlli e della prevenzione ambientale nel nostro Paese.

L'evoluzione della prevenzione ambientale nei Paesi più industrializzati è testimoniata sia dal Giappone sia dagli Stati Uniti, i quali, già dal 1971, si sono dotati di un'agenzia per l'ambiente, i cui compiti sono ben più ampi di quelli che tutti i disegni di legge, compreso il nostro, attribuiscono a questo organismo. La stessa Germania nel 1974 ha istituito l'Agenzia nazionale per l'ambiente (UBA), a cui ha attribuito sia un ruolo tecnico-scientifico, sia di promozione legislativa di pianificazione ed elaborazione delle strategie globali e settoriali che sono alla base della politica ambientale nel Governo federale.

Nel regolamento CEE n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990 (Istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente), la Comunità europea aveva già delineato, per tutti gli Stati membri, una evoluzione culturale e normativa, uno strumento sovranazionale che richiedeva, in Italia, il superamento dell'attuale situazione che vedeva con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (legge di riforma sanitaria) le competenze ambientali trasferite in ambito locale alle unità sanitarie locali. La stessa direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso alla informazione in materia ambientale, canonizzava in ambito comunitario quanto già parzialmente introdotto dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente), e finalmente determinato e specificato con la legge 7 agosto 1990, n. 241

(articolo 1, comma 1). Questa evoluzione legislativa poneva l'esigenza di un organismo nazionale, come da noi proposto, che, offrendo un'informazione integrata, esauriente, unificata e, grazie a banche dati centrali e regionali, facilmente fruibile, mettesse in condizioni di attuare pienamente il libero accesso alla informazione ambientale, di esercitare il diritto-dovere di partecipazione attiva dei cittadini a tutte quelle vicende ambientali che hanno un impatto sociale, sanitario ed economico sulle comunità ivi insediate territorialmente. In Italia, oltre le difficoltà di libero accesso ai dati ambientali, esiste una cronica situazione di frammentazione e dispersione dei dati ecologici. Tralasciando lo spreco di risorse economiche, scientifiche e tecniche, occorre ricordare che, con la decisione 90/150/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1990, si è dato il via ad un progetto sperimentale per la raccolta, il coordinamento e l'uniformazione dell'informazione sullo stato dell'ambiente e le risorse naturali della Comunità europea. La Lega Nord che si sta assiduamente impegnando affinché l'Italia proceda rapidamente ad una seria ed efficace integrazione europea, non può che attribuire grande importanza al recepimento, al rispetto ed alla rapida attuazione di quanto ci compete. La nostra proposta, muovendo anche da tali esigenze, vuole procedere in tale direzione, ma intende rispondere anche ad altre esigenze. La Comunità europea ha sancito che l'ambiente è istanza prioritaria e suprema a cui si devono rifare tutte le politiche settoriali. Con tale affermazione, di fatto, si sono poste le basi per il superamento dei diversi Ministeri dell'ambiente degli Stati membri e per il trasferimento di tutte le competenze ambientali alla Presidenza del Consiglio dei ministri o alla regione. In Germania si sta già procedendo in questa direzione. Il presente disegno di legge, ponendo come

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riferimento politico-amministrativo a livello centrale il Presidente del Consiglio dei ministri e, a livello regionale, il presidente della giunta regionale, realizza questo processo.

La scelta del modello anglosassone della *authority* tecnico-scientifica è l'altra novità che soddisfa varie esigenze: l'autonomia tra potere legislativo-amministrativo e ruolo tecnico-scientifico (pensiamo a quanto accaduto in Italia in questi anni: unità sanitarie locali, organismi come il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), eccetera, spesso sono più utili al sistema dei partiti che non alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo dei servizi tecnico-scientifici, alla ricerca, eccetera).

Un organismo unico che racchiuda in sé tutte le competenze richieste per una gestione integrata, efficiente, efficace dell'ambiente (per quanto di competenza dell'Agenzia), a disposizione di tutte le istituzioni pubbliche sia a livello nazionale, come i Ministeri, che hanno competenze ambientali (ad esempio i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dei lavori pubblici, eccetera) sia a livello regionale. Un organismo che rappresenti il superamento delle sovrapposizioni di competenze e porti ad una semplificazione burocratico-amministrativa per quanto riguarda le conoscenze, i controlli, la prevenzione, il recupero, la normazione, il regime autorizzativo e l'informazione in campo ambientale. Infatti, appare essenziale l'unificazione in un solo organismo anche dell'attività di consulenza - male antico di questo Paese - per l'elaborazione della normativa e delle procedure che concernono l'ambiente, per far fronte ad alcune insufficienze manifestatesi nelle norme fin qui prodotte.

L'istituzione di un organismo con le caratteristiche citate produrrebbe un risparmio di risorse economiche, tecniche ed organizzative, vantaggi per la salute dei cittadini, per l'ambiente e per il sistema economico nel suo complesso, e inoltre renderebbe consueta l'applicazione dei tre principi fondamentali del federalismo: il principio di solidarietà, il

principio dell'autonomia e il principio di differenziazione.

L'impianto della proposta di legge si differenzia da quello di tutte le altre presentate finora per queste importanti novità culturali, politico-legislative e istituzionali sostenute dalla Lega Nord.

Il Servizio nazionale di tutela e sviluppo ambientale da noi proposto pone l'accento sui seguenti punti:

a) l'autonomia contabile ed amministrativa oltre che tecnico-scientifica (articolo 1, comma 2);

b) la forte accentuazione dell'autonomia regionale, compatibile con un livello decisionale ottimale e con il principio di sussidiarietà (articolo 9, comma 2);

c) l'importanza data al livello regionale e territoriale: in questo ambito trova applicazione una vera novità per la tradizione politico-legislativa del nostro Paese, come precisato all'articolo 9, comma 3;

d) negli organismi locali di protezione ambientale viene inserito il criterio dell'area ottimale per il servizio: gli organismi locali rappresentano il nucleo chiave per quanto riguarda l'attività di conoscenza, di controllo e di prevenzione (articolo 12);

e) la modalità con cui vengono scelti a livello centrale, regionale e locale sia i dirigenti sia il personale tecnico-scientifico (articolo 6);

f) la semplificazione degli organi gestionali e dei criteri di scelta (articolo 5);

g) i requisiti richiesti al presidente, quali la non militanza nei partiti e nei movimenti politici, la provata competenza, e la professionalità (articolo 5, comma 2).

Gli obiettivi della presente proposta di legge sono:

1) realizzare l'integrazione delle competenze nel settore ambientale e dei principi base della cultura politico-istituzionale federale compatibile con la normativa vigente;

2) assicurare la trasparenza nelle procedure e nelle scelte del personale;

3) sviluppare e qualificare i servizi indispensabili per un serio governo dell'ambiente.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I.****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

*(Servizio nazionale di tutela
e sviluppo ambientale)*

1. È istituito il Servizio nazionale di tutela e sviluppo ambientale, di seguito denominato «Servizio». Il Servizio è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Servizio è l'unica autorità tecnico-scientifica pubblica nel settore della protezione ambientale ed è dotato di autonomia contabile e amministrativa.

3. Il Servizio si articola nell'Agenzia centrale per l'ambiente (ACA), che ha competenza a livello nazionale, e nelle agenzie regionali per l'ambiente che hanno competenza nell'ambito della regione in cui hanno la sede.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la regione riorganizza i presidi multizonali di prevenzione secondo i principi di cui alla presente legge.

Art. 2.

*(Finalità del Servizio nazionale di tutela
e sviluppo ambientale)*

1. Il Servizio ha lo scopo di provvedere alla protezione contro gli elementi nocivi che si trasmettono attraverso l'ambiente e che sono in grado di apportare danni agli esseri umani ed ai beni ambientali e culturali.

2. Il Servizio ha altresì il compito di proporre iniziative ed interventi per pro-

grammare modelli produttivi e suggerire comportamenti sociali, anche per il tramite delle istituzioni scolastiche ed universitarie, intesi a consentire un razionale uso delle risorse ambientali ai fini dello sviluppo sociale ed economico della comunità.

3. Al Servizio sono trasferite le competenze in materia ambientale di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il Servizio assume altresì le competenze concernenti la protezione dell'acqua, dell'aria, del suolo e la radioprotezione.

4. Il Servizio esercita attività di assistenza tecnica e scientifica a favore delle amministrazioni dello Stato o delle amministrazioni locali al fine di ottimizzare le risorse a disposizione degli enti pubblici per la prevenzione dei danni ambientali.

CAPO II.

AGENZIA CENTRALE PER L'AMBIENTE

Art. 3.

(Compiti dell'Agenzia centrale per l'ambiente)

1. L'Agenzia centrale per l'ambiente (ACA) svolge i seguenti compiti:

a) fornisce attività di assistenza tecnica e scientifica a favore degli enti dell'amministrazione centrale aventi competenze in tema di protezione ambientale;

b) svolge attività di studio, di valutazione, di supporto tecnico e scientifico e di elaborazione di *standard* relativi alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento, a favore delle agenzie regionali per l'ambiente di cui all'articolo 9, in un rapporto di reciproca cooperazione.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, l'ACA garantisce la diffusione su scala nazionale dell'informazione sullo stato dell'ambiente. In particolare:

a) predispone le istruttorie tecniche e scientifiche per gli organi centrali competenti, previa loro richiesta;

b) fornisce pareri sugli aspetti tecnici e scientifici degli studi di valutazione di impatto ambientale (VIA) e delle istruttorie del Comitato tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente;

c) costituisce un archivio nazionale sullo stato dell'ambiente, in base alle determinazioni ed alle valutazioni compiute dalle agenzie regionali per l'ambiente, ed a quelle effettuate con propri mezzi, nonché in ordine ad altre acquisizioni di comprovata validità tecnica;

d) fornisce supporto tecnico ai Ministeri per la revisione della normativa concernente il settore ambientale;

e) opera per la definizione di *standard*, di parametri e di ogni altro fattore necessario alle misurazioni relative alla tutela dell'ambiente, di cui alle lettere a) e b);

f) effettua attività di supporto tecnico, metodologico e organizzativo delle agenzie regionali allo scopo di:

1) coadiuvare nella formazione dei tecnici che operano nelle strutture del Servizio;

2) collaborare nell'attività di valutazione, analisi e misurazione dei fattori ambientali;

3) garantire l'omogeneità e la confrontabilità delle metodologie utilizzate sul territorio nazionale;

4) fornire un contributo tecnico ed organizzativo, in cooperazione con i diversi organismi regionali di cui al comma 4 dell'articolo 9, per la redazione di piani in attuazione della normativa vigente sulla protezione ambientale e per lo sviluppo della prevenzione;

g) predispone la diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente e sulle attività svolte;

h) collabora con le agenzie regionali per l'ambiente per fornire ai soggetti danneggiati il necessario supporto tecnico nelle azioni di risarcimento del danno ambientale, previo rimborso dei costi di indagine sostenuti;

i) collabora, per quanto riguarda le competenze centrali, nel progetto, nella realizzazione e nella gestione delle iniziative di cui alle leggi 11 marzo 1988, n. 67, e

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

28 agosto 1989, n. 305, relativamente al sistema informativo e di monitoraggio ambientale, in raccordo con il sistema informativo unico di competenza dei servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183;

l) promuove la diffusione di nuove tecnologie non dannose per l'ambiente;

m) concorre, in accordo con le agenzie regionali, all'attività di formazione, studio, sviluppo, promozione, controllo per l'ambiente e diffusione delle informazioni in ordine agli aspetti scientifici, tecnologici, economici e giuridici relativi alla protezione dell'ambiente.

Art. 4.

(Collaborazioni dell'Agenzia centrale per l'ambiente)

1. L'ACA, nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3, coopera con le strutture internazionali di tutela ambientale, con le organizzazioni di altri Stati e con gli enti pubblici italiani aventi finalità analoghe.

2. Su proposta dei Ministri dell'ambiente e della marina mercantile il Presidente del Consiglio dei ministri determina, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, le modalità di collaborazione dell'ACA con:

a) il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri;

b) il Corpo forestale dello Stato;

c) le Capitanerie di porto.

Art. 5.

(Amministrazione dell'Agenzia centrale per l'ambiente)

1. L'ACA è amministrata da un organo collegiale composto da quattro membri e da un presidente.

2. Il presidente dell'ACA, scelto tra persone di notoria indipendenza da movimenti politici, di particolare esperienza manageriale e organizzativa e con competenza in

materia ambientale, è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica due anni e può essere confermato per non più di due mandati consecutivi.

3. I quattro membri di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'ambiente, tra esperti di particolare esperienza e competenza in materia ambientale, durano in carica tre anni e non possono essere confermati.

Art. 6.

(Organizzazione e dotazione organica dell'Agenzia centrale per l'ambiente)

1. La dotazione organica dell'ACA, comunque non superiore alle trecento unità, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del presidente dell'ACA.

2. Il regolamento concernente l'organizzazione e l'utilizzazione del personale dell'ACA è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il presidente dell'ACA.

3. Al personale dell'ACA è riconosciuto lo stato giuridico dei dipendenti della pubblica amministrazione e la collocazione, ai fini giuridici ed economici, nel comparto della ricerca.

4. La struttura dell'ACA è articolata in settori di intervento su temi specifici, tra i quali devono essere almeno inclusi l'aria, l'acqua, il suolo, i rifiuti e la radioprotezione.

5. I responsabili dei settori nominati dall'organo amministrativo dell'ACA tra tecnici di particolare esperienza e qualificazione facenti parte degli organi della Agenzia stessa o delle agenzie regionali per l'ambiente, durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile.

6. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 3, l'ACA può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione di ricercatori, anche universitari,

da impiegare nei compiti di istituto. Può altresì affidare incarichi specifici ad istituti, fondazioni, e centri di ricerca particolarmente qualificati e non aventi fini di lucro.

7. Sia l'impiego di ricercatori sia l'affidamento di incarichi a soggetti terzi di cui al comma 6 deve essere giustificato dall'oggettiva non disponibilità all'interno del Servizio di analoghe risorse e, limitatamente ad attività di ricerca di elevata qualificazione aventi carattere di tempestività o per l'assolvimento di compiti di istituto, in attesa della creazione di proprie risorse, in base alla priorità identificate nello svolgimento dell'attività medesima.

Art. 7.

*(Statuto dell'Agenzia centrale
per l'ambiente)*

1. Lo statuto dell'ACA, che ne definisce i poteri e le funzioni, è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 8.

*(Gestione finanziaria dell'Agenzia centrale
per l'ambiente)*

1. L'ACA provvede autonomamente alla gestione delle spese per il proprio funzionamento, nel limite dei fondi iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione dal Ministero dell'ambiente.

2. La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio di previsione approvato dall'ACA entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce.

3. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione di cui al comma 2 sono stabiliti con apposito regolamento, appro-

vato con decreto del Ministro del tesoro, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni.

4. L'intera gestione finanziaria è soggetta alla vigilanza della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati, previo controllo di una società certificatrice, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

CAPO III.

AGENZIE REGIONALI PER L'AMBIENTE

Art. 9.

(Agenzie regionali per l'ambiente)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni istituiscono con propria legge le agenzie regionali per l'ambiente, il cui scopo è la realizzazione, su scala locale, degli obiettivi di cui alla presente legge.

2. La legge regionale di cui al comma 1 garantisce alla agenzia regionale per l'ambiente piena autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale ed amministrativa, in armonia con quanto previsto per l'ordinamento dell'ACA. L'agenzia regionale per l'ambiente è istituita sotto la vigilanza del presidente della giunta regionale.

3. La struttura, l'organizzazione tecnica e scientifica, la dotazione organica e l'organizzazione delle agenzie regionali per l'ambiente sono determinate sulla base del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale, del tessuto sociale ed economico, delle specificità storiche e culturali, della presenza nel territorio di attività inquinanti o potenzialmente inquinanti e dello stato complessivo dell'ambiente.

4. L'agenzia regionale per l'ambiente è costituita da un insieme di organismi o aziende locali, dotati di autonomia tecnica, amministrativa e gestionale, coordinati, a livello regionale, secondo le disposizioni dello statuto di cui all'articolo 10.

Art. 10.

*(Statuto dell'agenzia regionale
per l'ambiente)*

1. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto di cui all'articolo 7, ogni agenzia regionale per l'ambiente adotta un proprio statuto che definisce la struttura, i poteri e le funzioni dell'organo in armonia con quanto previsto dallo statuto dell'ACA e che contiene norme per l'organizzazione e l'utilizzazione del personale, da approvare con delibera del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

Art. 11.

*(Compiti dell'agenzia regionale
per l'ambiente)*

1. Ai fini della presente legge, l'agenzia regionale per l'ambiente ha il compito di realizzare, su scala regionale, gli obiettivi fissati per il sistema nazionale di protezione ambientale e gli specifici obiettivi di carattere regionale. In particolare:

a) predisporre le istruttorie tecniche e scientifiche per gli organi locali competenti, previa loro richiesta;

b) fornisce pareri sugli aspetti tecnici e scientifici degli studi di valutazione di impatto ambientale (VIA) e delle istruttorie del Comitato tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente, quando necessario, in cooperazione con l'ACA;

c) costituisce un archivio regionale dei dati concernenti lo stato dell'ambiente, sulla base delle determinazioni e delle valutazioni compiute dagli organismi locali di cui all'articolo 12 e sulla base di altre acquisizioni di comprovata validità tecnica;

d) fornisce supporto tecnico ai competenti assessorati regionali per la revisione della normativa in materia ambientale;

e) fornisce, su scala regionale, il proprio contributo tecnico e scientifico per la redazione di piani di attuazione della normativa vigente sulla protezione ambientale e per lo sviluppo della prevenzione;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f) predispone la diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente e sulle attività svolte;

g) collabora con gli enti interessati per fornire ai soggetti danneggiati il necessario supporto tecnico nelle azioni di risarcimento del danno ambientale, previo rimborso dei costi di indagine sostenuti;

h) collabora, per quanto riguarda le competenze regionali, nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione delle iniziative di cui alle leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 28 agosto 1989, n. 305, relativamente al sistema informativo e di monitoraggio ambientale, in raccordo con il sistema informativo unico di competenza dei servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183;

i) concorre, in accordo con l'ACA, all'attività di formazione, studio, sviluppo, promozione e diffusione delle informazioni in ordine agli aspetti scientifici, tecnologici, economici e giuridici relativi alla protezione dell'ambiente;

l) concorre alla realizzazione degli obiettivi ed all'esercizio delle funzioni attribuite all'ACA ai sensi dell'articolo 3, allocando e gestendo, su richiesta dell'ACA stessa e dietro suo specifico finanziamento, risorse di rilevante valore tecnico e scientifico;

m) controlla, in accordo e in cooperazione con gli enti locali, lo stato dell'ambiente e le fonti inquinanti, mediante verifiche dirette sul territorio e sui luoghi confinanti, con pieno accesso ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati, al fine di accertare l'eventuale violazione delle norme in materia.

Art. 12.

(Organismi locali di protezione ambientale)

1. Gli organismi locali di cui al comma 4 dell'articolo 9 esercitano le loro competenze in ambito territoriale provinciale ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, su un territorio di diversa estensione ed entità in relazione alla concentrazione di sorgenti

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

inquinanti e di popolazione ed alla presenza di elementi di particolare interesse dal punto di vista della tutela ambientale.

2. Agli organismi di cui al comma 4 dell'articolo 9 possono essere assegnati compiti in specifici settori, al fine dell'ottimizzazione dell'uso delle risorse su base multizonale, sia in via temporanea, sia in via definitiva. Tali organismi sono suddivisi, per l'esercizio delle competenze di cui al comma 1, in specifiche sezioni di lavoro, concernenti i seguenti settori di intervento:

- a) aria;
- b) acque;
- c) suolo;
- d) radioprotezione;
- e) assicurazione di qualità.

3. Le sezioni di cui al comma 2 assumono il ruolo di settori di riferimento per il tema trattato in ambito regionale e sono dirette da un responsabile che partecipa alla gestione dell'agenzia regionale per l'ambiente.

Art. 13.

(Dotazione dell'agenzia regionale per l'ambiente)

1. Con legge regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le dotazioni organiche e patrimoniali necessarie alle agenzie regionali per l'ambiente ed alle organizzazioni locali di cui agli articoli 11 e 12.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, le dotazioni organiche e patrimoniali di cui al comma 1 sono reperite all'interno dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi di prevenzione ambientale delle unità sanitarie locali, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Da tale utilizzo sono esclusi il personale e le dotazioni strumentali necessarie per l'esecuzione di compiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), numeri 2), 3), 4) e 5) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Il confronto tra le dotazioni previste di cui al comma 1 e quelle esistenti deve

precedere l'eventuale assegnazione di nuove dotazioni.

4. All'onere relativo all'istituzione dell'agenzia regionale per l'ambiente provvedono le singole regioni mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nei rispettivi bilanci per il finanziamento delle strutture e per le retribuzioni del personale operante nell'ambito del servizio sanitario nazionale. È altresì costituito presso l'assessorato competente per il bilancio di ogni regione un apposito fondo destinato al finanziamento dei differenti regimi di trattamento del personale delle agenzie regionali per l'ambiente.

5. Al personale dell'agenzia regionale per l'ambiente è riconosciuto lo stato giuridico dei dipendenti della pubblica amministrazione e la collocazione ai fini giuridici ed economici nel comparto della sanità.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14.

(Riordino delle competenze in materia di controlli ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei principi di cui al comma 2, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo che riordini le competenze in merito alla prevenzione dell'inquinamento, con particolare riguardo ai controlli ambientali attribuiti ai vari Ministeri, nonché a quelli delegati alle regioni ed agli altri enti pubblici. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso, entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo deve attenersi ai seguenti principi:

a) garantire la coerenza con i nuovi compiti assegnati all'ACA ed alle agenzie regionali per l'ambiente;

b) assicurare la chiarezza, la funzionalità, la razionalizzazione e l'efficienza delle attribuzioni dei diversi soggetti competenti;

c) assicurare il coordinamento dei diversi soggetti competenti.

Art. 15.

(Disposizioni finanziarie)

1. Salvo quanto previsto al comma 2, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. All'onere relativo all'istituzione ed al funzionamento delle agenzie regionali per l'ambiente provvedono le singole regioni, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 13.

Art. 16.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per consentire il rapido avvio della realizzazione delle finalità e dei compiti di cui agli articoli 2 e 3 e per garantire la presenza delle professionalità necessarie all'espletamento dei propri compiti, l'ACA si avvale di personale collocato in posizione di comando, anche di qualifica dirigenziale, proveniente:

a) dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

b) dall'Istituto superiore di sanità (ISS);

c) dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

d) dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);

e) dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

2. Il personale di cui al comma 1 è comandato presso l'ACA su richiesta dei dipendenti pubblici interessati e fino alla copertura del 50 per cento della prevista dotazione organica di cui all'articolo 6.

3. L'utilizzo del personale di cui al presente articolo, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 6, è disciplinato con:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne il personale dell'ENEA, di cui alla lettera *c)* del comma 1;

b) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, di concerto con il Ministro della sanità, per quanto concerne il personale dell'ISPESL e dell'ISS, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1;

c) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare di concerto con il Ministro della marina mercantile, per quanto concerne il personale dell'ICRAM, di cui alla lettera *d)* del comma 1;

d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto concerne il personale del CNR, di cui alla lettera *e)* del comma 1.